

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE, nella persona
dell'Assessora all'Istruzione Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario
dott.ssa Elena Chiorino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE,
nella persona del Direttore Generale dott. Fabrizio Manca

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nella persona della Consigliera delegata dott.ssa Barbara Azzarà

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, nella persona del Rettore prof. Stefano Geuna

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, nella persona del Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi

PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INCLUSIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI DOCENTI SPECIALIZZATI PER L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Premesso che

l'Università degli Studi di Torino (di seguito UNITO) e l'Università del Piemonte Orientale (di seguito UPO) sono istituzioni accademiche che, nell'ambito della propria mission, hanno come finalità istituzionale l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, Enti, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;

UNITO e UPO garantiscono e promuovono il diritto allo studio delle persone con disabilità mediante l'accesso ai livelli più elevati di istruzione, in aderenza a quanto previsto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

UNITO attiva dall'a.a 2013-2014 percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, requisito necessario per accedere al concorso docenti su posto di sostegno;

la Regione Piemonte (di seguito Regione) promuove interventi mirati al sostegno didattico ed educativo degli alunni con disabilità o con necessità educative, al fine di favorirne l'inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione;

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito USR) si impegna a collaborare con l'Università mettendo a disposizione docenti esperti in materia per lo sviluppo delle competenze culturali e professionali dei docenti in formazione. Si impegna inoltre a garantire la massima diffusione delle attività che faranno seguito alla presente intesa mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

la Città Metropolitana di Torino (di seguito Città Metropolitana) finanzia il trasporto scolastico e gli interventi di supporto educativo a completamento dei progetti di inclusione realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o dagli Enti gestori rivolti a ragazzi/e con disabilità o esigenze educative speciali, secondo quanto previsto nell'accordo di programma territoriale di riferimento;

la Regione, l'USR, la Città Metropolitana, UNITO e UPO, nel seguito congiuntamente anche definite per brevità "Parti", intendono contribuire a coordinare le proprie azioni secondo un modello di società inclusivo e sostenibile al fine di garantire i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di pari opportunità e la necessità di una piena ed effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla sfera culturale, politica, sociale ed economica della società;

le Parti ritengono che con la collaborazione reciproca possa essere valorizzata la disseminazione della cultura dell'inclusione delle persone diversamente abili e a tal fine hanno avviato un Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio (FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE) con l'obiettivo di sviluppare azioni di sistema tramite l'avvio di percorsi di formazione su focus specifici;

il suddetto Gruppo di Lavoro intende incrementare il numero di docenti specializzati per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per diminuire il divario tra il numero di insegnanti di sostegno in servizio e il numero di insegnanti in servizio su posto di sostegno in possesso di specializzazione, formando al contempo un pool di esperti che potranno essere "ambasciatori" della cultura dell'inclusione sul territorio;

Richiamati

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", con particolare riferimento all'Art 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244", in particolare l'art.13 avente ad oggetto Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

il Decreto del MIUR 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni";

il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

la direttiva MIUR 170 del 2016, avente per oggetto "Direttiva accreditamento Enti di Formazione" ed in particolare l'art 1 c. 5;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2019 n. 92, recante Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell'8/02/2016;

lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e modificato con D.R. rep. n. 328 del 04.09.2012 e con D.R. Rep. n. 300 del 27.05.2014;

la Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato dal Consiglio regionale con DCR 367-6857 del 25 marzo 2019;

la DGR 6-2055 del 9/10/2020 recante l'approvazione dei criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte;

tutto ciò premesso

le Parti così individuate, stipulano e convengono:

- **REGIONE PIEMONTE** con sede in via Magenta 12 Torino in persona dell'Assessora all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario dott.ssa Elena CHIORINO
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 Torino in persona del Direttore Generale dott. Fabrizio MANCA
- **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** con sede in corso Inghilterra 7, Torino in persona della consigliera delegata dott.ssa Barbara AZZARÀ
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, con sede in Via Verdi 8 Torino in persona del Magnifico Rettore prof. Stefano GEUNA
- **UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE**, con sede in via Duomo, 6 - Vercelli in persona del Magnifico Rettore prof. Gian Carlo AVANZI

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

Finalità e oggetto

Con il presente Protocollo le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono favorire un modello di società inclusivo e sostenibile mediante azioni di sistema condivise con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'inclusione tramite percorsi di formazione su focus specifici finalizzati a incrementare il numero di docenti di sostegno specializzati e a formare un pool di esperti sulla disabilità.

Art. 3

Impegni delle Parti

Nello spirito di reciproca collaborazione, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, come meglio specificato al successivo art. 4, a:

- proseguire e potenziare la collaborazione avviata tramite il Gruppo di Lavoro impegnato nella programmazione e realizzazione di percorsi di formazione, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, al fine di incrementare le conoscenze e le competenze dei docenti di sostegno e di sviluppare un pool di esperti, "ambasciatori" della cultura dell'inclusione,
- coprogettare percorsi formativi per migliorare le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, definendoli annualmente in uno specifico documento tecnico,
- riconoscere la frequenza dei percorsi di formazione ai fini degli obblighi formativi previsti per i docenti in servizio e certificare le conoscenze e le competenze acquisite attraverso i percorsi formativi, in aderenza alla normativa vigente,
- condividere i contenuti scientifici, gli obiettivi e l'articolazione dei percorsi formativi, nonché i criteri, le modalità e le tempistiche per reclutare gli ammessi,
- collaborare alla ricerca di spazi per la realizzazione delle attività formative.

L'USR si impegna a collaborare con l'Università mettendo a disposizione docenti esperti in materia per lo sviluppo delle competenze culturali e professionali dei docenti in formazione. Si impegna inoltre a garantire la massima diffusione delle attività che faranno seguito al presente Protocollo d'Intesa mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

La Città Metropolitana si impegna a collaborare alla ricerca di spazi per la realizzazione delle attività formative e nell'ambito delle funzioni di sua competenza.

UNITO e UPO si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività formative.

La Regione si impegna, per ogni annualità, previa verifica annuale della capienza finanziaria sul pertinente capitolo, a finanziare UNITO fino a un massimo di 20.000,00 euro annui per la formazione di docenti qualificati a svolgere le lezioni nell'ambito dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sulla base di un resoconto delle spese sostenute da UNITO.

Articolo 4

Gruppo tecnico di Lavoro

Le Parti si impegnano con il presente Protocollo d'Intesa, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali (FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE) firmatarie dell'Intesa avente a oggetto "Azioni di sistema per la promozione della cultura dell'inclusione delle persone con disabilità", a istituire, senza ulteriore oneri, un apposito Gruppo tecnico di lavoro composto pariteticamente da rappresentanti di ciascuna Parte firmataria che si riunirà periodicamente con il compito di verificare

l'attuazione del processo di progettazione e la sua realizzazione, attraverso attività di monitoraggio in itinere e finale dei percorsi formativi e di definire le iniziative da porre in essere sulla base delle esigenze delle scuole e sulla base della programmazione delle attività delle Università.

Articolo 5

Durata e rinnovo

Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità di 3 (tre) anni che decorrono dalla data della sua sottoscrizione e, con il consenso delle Parti, potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata mediante apposito atto scritto, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali, privacy e riservatezza

Le Parti si riconoscono - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e comunque connessi all'esecuzione dell'accordo instaurato con il presente atto.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso.

Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che vengono in rilievo ai fini del presente accordo, compresi quelli necessari per la stipula e l'esecuzione del medesimo, secondo principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice sopracitati.

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso o comunque a conoscenza in ragione del presente accordo, in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento e del Codice precitati.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 8

Registrazione e firma

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

L'imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione del 04/07/1996 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1 protocollo n. 93050/96.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Torino, lì

per la Regione Piemonte

l'Assessora all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario dott.ssa Elena CHIORINO

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

il Direttore Generale dott. Fabrizio MANCA

per la Città Metropolitana di Torino

la Consigliera delegata dott.ssa Barbara AZZARÀ

per l'Università degli Studi di Torino

il Rettore prof. Stefano GEUNA

per l'Università del Piemonte Orientale

il Rettore prof. Gian Carlo AVANZI